

CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo VII - Della filiazione

Art. 249 Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio.

Imprescrittibilità.

L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo [247](#).

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell'articolo [244](#) e il secondo comma dell'articolo [245](#).